

GR_GERICHTE S 2009 92 vom 15. September 2009

GR Gerichte, 2009-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2009_92

FR: GR_GERICHTE S 2009 92 du 15 septembre 2009

IT: GR_GERICHTE S 2009 92 del 15 settembre 2009

Regeste

rendita AI | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 01

291). D'altro canto, situazioni atte a modificare posteriormente uno stato di fatto devono essere oggetto di una nuova decisione per quanto le stesse non siano idonee a influire sulla situazione al momento della decisione (DTF 117 V 293 cons. 4, 99 V 102 e riferimenti, decisione non pubblicata del TFA del 10.05.1996 in re V. c. AKG). Alla luce della prassi citata quindi il grado di invalidità della ricorrente deve essere accertato in base alle sue condizioni di

salute e, conseguentemente, al suo impedimento lavorativo attuale al 20 aprile 2009.

E. 1

a) Oggetto del contenzioso in giudizio risulta essere l'accertamento del grado di invalidità della ricorrente e quindi del suo diritto a una rendita AI. A mente dell'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un'invalidità quantificabile fra il 60 e

il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi di invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l'attribuzione di un quarto di rendita richiede un'invalidità minima del 40%.

Le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGGA). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure di integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGGA).

Tenor l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'art. 16 LPGGA è applicabile per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita un'attività lucrativa. In base all'art. 16 LPGGA, di regola il grado di invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgere dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico- giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). b) Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle assicurazioni, il Giudice delle assicurazioni sociali giudica la

legalità delle decisioni impugnate basandosi sullo stato di fatto attuale al momento dell'emanazione della decisione litigiosa (DTF 116 V 248 e riferimenti, STA S

E. 2

La ricorrente chiede che sia esperita una perizia giudiziaria onde accertare il suo grado di invalidità complessivo. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il tribunale amministrativo, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia, raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l'accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all'accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2 e 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990, n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio la documentazione medica presentata appare completa e sufficiente al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il

Tribunale amministrativo, tenuto conto che l'oggetto d'esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente adottati, non ha ritenuto necessario ordinare una perizia giudiziaria in quanto la stessa non avrebbe potuto contribuire a ulteriori chiarimenti della situazione medica o giuridica.

E. 3

La ricorrente contesta, anzitutto, l'accertamento del grado di invalidità sulla base di un'attività lucrativa presunta esercitabile in misura del 50% mentre l'ulteriore 50% di attività sarebbe attribuibile all'espletamento delle mansioni nel campo dell'economia domestica. Nell'ambito dell'esame del diritto ad una rendita in applicazione degli art. 4 e

E. 5

Per quel che concerne l'attività di casalinga va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è accertata confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora espletabili dall'assicurata con quelle che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1 gennaio 2000, l'UFAS,

allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed di un massimo imputabile a ciascuna di esse. Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il Tribunale Federale ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto questi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui detto apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell'1 agosto 2003, I 681/02). Nel caso in giudizio la specialista incaricata dall'Ufficio AI ha steso un dettagliato rapporto sul grado di impedimento nell'esercizio delle singole attività dell'economia domestica pienamente conforme ai requisiti previsti dalla prassi sopraccitata. In base a tale rapporto l'economia domestica della ricorrente è composta dalla stessa, dalla figlia Sharon e dal figlio Gil che convivono con la madre in un appartamento di 5,5 locali. Il grado di attività della donna nella gestione dell'economia domestica è stato diviso in base all'incidenza percentuale di diverse mansioni il cui totale è valutato nel 100%. La specialista ha quindi indicato per ogni mansione il grado percentuale di impedimento che, moltiplicato per il grado di valutazione, indica il grado di invalidità. Dalla verifica delle singole posizioni, a maggior ragione tenendo conto del potere discrezionale di cui gode l'Ufficio AI nel contesto di tali accertamenti pratici, non traspare alcuna conclusione arbitraria da parte dell'autorità convenuta che ha accertato un grado di invalidità complessivo nel contesto delle mansioni domestiche del 9,1%. Applicando tale grado di invalidità alla quota parte di casalinga del 50% risulta quindi correttamente un grado di invalidità parziale del 5%. Le perizie dei medici Lazzarini e Pancaldi avvalorano, in sostanza, il grado di invalidità riconosciuto dall'Ufficio AI anche per quanto concerne l'attività domestica. Lo stesso dott. ... ritiene infatti possibile per la paziente l'esercizio di un'attività lavorativa a tempo pieno con leggera limitazione del rendimento in misura del 20-25%. Egli ritiene inoltre che, dal punto di vista reumatologico, nella sua attività di casalinga, l'assicurata sia in grado di svolgere tutte le

faccende domestiche, anche se talune potrebbero richiedere un impegno di tempo superiore. Lo psichiatra dott. ..., per quanto concerne la componente di sua pertinenza, ritiene come non sussistano limitazioni, sempre per esclusive cause psichiche, nell'attività di casalinga. Le conclusioni del dettagliato rapporto d'accertamento in relazione alla gestione dell'economia domestica nonché quelle desumibili dalle perizie dei medici ... non risultano inficiate dai certificati rilasciati dal medico curante della ricorrente il 13 novembre 2006 e il 6 marzo 2007 che, in quanto di carattere generale e sommario, non sono idonei a fornire elementi concreti per l'accertamento del grado di impedimento della paziente nella gestione dell'economia domestica. Giova infine rilevare come, in ogni caso, il dovere di contenimento del danno che incombe sull'assicurata risulti, a maggior ragione, attuale anche per quanto concerne la gestione dell'economia domestica. L'assicurata, infatti, è tenuta a razionalizzare al meglio la propria attività in base al suo stato di salute e quindi alle mansioni che è in grado di svolgere, ricorrendo altresì alla collaborazione dei due figli adolescenti che convivono con lei e che, vista l'età, sono in grado di fornire un valido contributo alla gestione dell'economia domestica. Anche in tale contesto il Tribunale

amministrativo non può che condividere gli argomenti presentati dall'autorità convenuta che ha correttamente applicato il metodo misto con una ponderazione dell'attività di casalinga del 50% e con una limitazione del 9,1% con conseguente componente di invalidità del 5% (arrotondata).

E. 6

Alla luce delle conclusioni esposte, la decisione dell'Ufficio AI che, applicando il sistema misto, ha accertato un grado d'invalidità parziale del 23% nel contesto dell'attività lucrativa e del 5% in quello dell'attività di casalinga, giungendo a un grado complessivo d'invalidità del 28%, viene considerata conforme e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

E. 7

In deroga ai disposti dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Tramite decreto del 9 giugno 2009 alla ricorrente sono stati concessi l'assistenza giudiziaria e il patrocinio gratuito. Le spese procedurali vengono quindi accollate alla Cassa di Stato. Alla ricorrente, che ha presentato una dettagliata nota d'onorario rilasciata dal proprio legale, viene riconosciuto un indennizzo ridotto delle spese di cancelleria comprese nella tariffa. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- che sono posti a carico di ... 3. a) A ... è concessa l'assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) e viene liberata dal versamento dei costi che vanno a carico dello Stato. b) A ... è assegnato un avvocato d'ufficio nella persona dell'Avvocato lic. iur. ... La rappresentante legale verrà indennizzata con fr. 4'407.50 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. c) ... dovrà rimborsare i costi che le sono stati condonati e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed essa sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.